



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 131 del 04/08/2022

Oggetto: Individuazione degli Enti, delle Aziende e delle Società costituenti il GAP – Gruppo Amministrazione Pubblica - del Comune di Monsummano Terme da includere nel Bilancio Consolidato – Anno 2021.

L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di Agosto alle ore 11:00 nella Residenza Municipale, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	DE CARO SIMONA	Sindaco		X
2	SINIMBERGHI ELENA	Vice sindaco	X	
3	CRISCI ARCANGELO	Assessore Anziano	X	
4	D'OTO ROBERTA	Assessore	X	
5	MARRACCINI MONICA	Assessore	X	
6	ROVIEZZO LIBERO	Assessore		X
			4	2

Presiede Elena Sinimberghi nella sua qualità di Vice Sindaco.

Partecipa alla seduta Marco Fattorini, Segretario Generale del Comune.

Oggetto: Individuazione degli Enti, delle Aziende e delle Società costituenti il GAP – Gruppo Amministrazione Pubblica - del Comune di Monsummano Terme da includere nel Bilancio Consolidato – Anno 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 23.6.2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
- tra i nuovi adempimenti, l'articolo 11-bis dispone che gli enti territoriali adottino lo schema di bilancio consolidato, costituito dal Conto Economico Consolidato, dallo Stato Patrimoniale Consolidato e dalla Nota Integrativa, corredato dal parere del collegio dei Revisori dei Conti;
- con D.M. 11/08/2017, settimo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile, sono state apportate le modifiche al principio contabile n. 4/4 relativo al bilancio consolidato applicabili a decorrere dall'esercizio finanziario 2017;

RICHIAMATI:

- l'art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. 10.10.2012, n. 174, che stabilisce che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica;
- l'articolo 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale, entro il 30 settembre di ogni anno, l'Ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate;
- l'art. 233-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che “Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
- il D.Lgs. 10.8.2014, n. 126 che ha introdotto disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011;
- i principi contabili OIC n. 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto” e n. 21 “Partecipazioni e azioni proprie”;
- il D.Lgs. 19.8.2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e ss.mm.ii.;
- l'art. 10 del Regolamento per l'Organizzazione e la disciplina dei sistemi dei controlli interni, relativo al controllo sulle società partecipate non quotate, approvato con deliberazione C.C. n. 55 del 30.9.2013, in applicazione del citato D.L. 174/2012;

CONSIDERATO che, con deliberazione G.C. n. 100 del 4.8.2015, è stato definito il sistema di controllo per le società non quotate partecipate direttamente dall'Ente;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/8/2018 ha modificato l'allegato 4/4 al D.Lgs 118/2011 dando una nuova definizione del “Gruppo Amministrazione Pubblica”;

VISTO il principio contabile concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. 23.6.2011, n. 118 che stabilisce, al punto 3 paragrafo 3.1, la predisposizione

di due distinti elenchi per la definizione del “Gruppo Amministrazione Pubblica” e per l’elaborazione del bilancio consolidato:

- 1) Elenco degli enti, delle aziende e delle società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica;
- 2) Elenco degli enti, delle aziende e delle società oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato;

VISTO il punto 2 dell'allegato 4/4 al D.Lgs. 23.6.2011 n. 118, secondo cui costituiscono componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica:

1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 23.6.2011, n. 118, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo; rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi e le fondazioni

2.1) enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’art. 11-ter, c.1 del DPCM 28/12/11, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;

d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazione o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. L’attività si definisce prevalente se l’ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili all’amministrazione pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;

2.2) gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubbliche, come definiti dall’articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

VISTO l'art.11 quinquies del d.lgs.118/2011 secondo cui “ *Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea pari al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 “Ai fini dell'inclusione nel Gruppo Amministrazione Pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società”;

VISTO infine il punto 3 paragrafo 3.1 “Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato” del citato allegato 4/4 secondo cui gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 (Gruppo amministrazione pubblica) possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 (Gruppo bilancio consolidato) nei casi di:

a) **irrilevanza**, quando il bilancio di una componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento... *omissis*.. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;

b) **Impossibilità** di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento predetto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione ”;

CONSIDERATO che relativamente al punto a) di cui sopra, la percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei componenti positivi della gestione dell'ente e che al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate;

CONSIDERATO inoltre che sempre relativamente al punto a) sono considerati irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, salvo il caso di affidamento diretto, le quote di partecipazioni inferiori all'1% del capitale della società partecipata, mentre, a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

EVIDENZIATO che, ai sensi del punto 4 paragrafo 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il consolidamento dei bilanci può essere effettuato attraverso due diversi metodi:

- metodo integrale, che consiste nell'aggregare l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- metodo proporzionale, che consiste nell'aggregare l'importo in misura proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati;

VISTA la Deliberazione G.C. n. 96 dell'10/8/2021 con cui venivano individuati gli Enti, le Aziende e le Società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica da includere nel Bilancio Consolidato – Anno 2020.

RICHIAMATE

- le Determinazioni n. 549 e n. 551 dell'1.8.2018 con le quali veniva approvato l'avviso di vendita per l'intera partecipazione azionaria di questo Ente rispettivamente nella società FIDI TOSCANA S.p.A. e COPIT S.p.A.;
- la nota protocollo n. 5456 del 13/3/2020 con cui si informavano i soci di Fidi Toscana che n. 96,656 azioni della società erano state aggiudicate in via provvisoria al socio Regione Toscana;

DATO ATTO che:

- a settembre 2020 sono state cedute alla Regione Toscana le azioni della Società Fidi Toscana SpA detenute dall'Ente;
- con prot. 3926 del 26/2/2019 la società COPIT S.p.A. ha comunicato che, sulla base della modifica apportata dalla Legge Finanziaria 2019 all'art. 24 del T.U.S.P., che introduce il comma 5-bis al citato art. 24, fino al 31 dicembre 2021 è interrotto il procedimento di liquidazione della quota societaria che il nostro Ente intende dismettere;
- ai sensi del comma 5-ter dello stesso articolo le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017/2019;

RITENUTO necessario, ai fini della definizione del perimetro di consolidamento, aggiornare gli elenchi con i dati relativi alla posizione economico-patrimoniale del rendiconto 2021 del Comune di Monsummano Terme da confrontare con quelli alla medesima data degli enti e società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica;

CONSIDERATO che:

- a seguito della ricognizione effettuata, gli enti e le società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Monsummano Terme, per l'anno 2021, secondo la nuova classificazione contenuta al punto 2 dell'allegato 4/4 al D.Lgs. 23.6.2011 n. 118, e secondo gli artt. da 11-bis a 11-quinquies dello stesso decreto, risultano essere:

- Società Pistoiese Edilizia Sociale
- Società della Salute della Valdinievole

secondo le risultanze della tabella sotto riportata:

Denominazione società	% partecipazione al capitale sociale	Tipologia organismo in base all'allegato 4/4 del dlgs.118/2011 e artt. Da 11-bis a 11-quinquies	Inclusione Gruppo Amministrazione Pubblica
COPIT S.p.A.	3,183%	Società a prevalente partecipazione pubblica	NO – attuato recesso (diritto di voto non esercitabile) società non a totale partecipazione pubblica, non affidataria di servizi diretti
Società Pistoiese di Edilizia sociale s.c.r.l.	6,41%	Società a totale partecipazione pubblica	SI – ai sensi del punto 2 par. 3.2, allegato 4/4 d.lgs. 118/2011 (società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali)
Società della Salute della Valdinievole	11,55% (Consorzio di funzioni)	Ente strumentale partecipato	SI – ai sensi del punto 2 par. 2.2, allegato 4/4 d.lgs. 118/2011 (consorzio di Comuni)
Toscana Energia spa	0,0330%	Società a prevalente partecipazione pubblica	NO – società non a totale partecipazione pubblica e non affidataria di servizi diretti, percentuale di voti esercitabili in Assemblea < 20%
Autorità Idrica Toscana	0,21% partecipazione obbligatoria ai sensi della L.R. 69/2011 per la gestione del servizio idrico integrato	Ente pubblico - regionale	NO – non rientra tra gli enti definiti dal punto 2, par. 2.2, allegato 4/4 dlgs 118/2011
Ato Toscana Centro	3,39% partecipazione obbligatoria ai sensi della L.R. 69/2011 per la gestione del servizio rifiuti urbani	Ente pubblico - regionale	NO– non rientra tra gli enti definiti dal punto 2, par. 2.2, allegato 4/4 dlgs 118/2011
Publiserizi S.p.A.	1,330% (holding di partecipazioni)	Società a totale partecipazione pubblica	NO – non affidataria di servizi diretti, percentuale di voti esercitabili in Assemblea < 20%
Cil Pistoia S.c.r.l.	0,368%		NO – in stato di fallimento con provv. 24.1.2013

CONSIDERATO che la società SPES – Società Pistoiese di Edilizia Sociale s.c.r.l. è da includere nella tipologia “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” e che il Consorzio Società della Salute Pistoiese è da includere nella tipologia “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, definite in corrispondenza della missione del bilancio ai sensi dell’art. 11-ter, comma 3, del D.Lgs. 23.6.2011, n. 118;

PRESO ATTO che i dati relativi al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale dell’anno 2021 del Comune di Monsummano Terme, approvati dal C.C. con deliberazione n. 20 del 31.5.2022, con cui dovranno essere confrontati gli enti e le società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica ai fini della rilevanza contabile per la definizione del perimetro da consolidare, sono i seguenti:

<u>Dati Rendiconto</u>	2021	Valore pari al 3%
Totale attivo	67.416.730,53	2.022.501,92
Patrimonio netto	56.162.709,04	1.684.881,27
Totale dei ricavi caratteristici (Proventi della gestione)	15.887.277,74	476.618,33

DATO ATTO pertanto, con riferimento agli organismi rientranti nel Gruppo di Amministrazione Pubblica sopra indicati, che, ai fini dell'inclusione o meno nel Bilancio Consolidato del Comune di Monsummano Terme secondo la nuova classificazione al punto 3.1 dell'allegato 4/4 del D. Lgs 23.6.2011 n.118, modificato dal DM 29/8/2018 e secondo gli artt. da 11-bis a 11-quinquies del medesimo Decreto:

- la società SPES – Società Pistoiese di Edilizia Sociale s.c.r.l. deve considerarsi rilevante trattandosi di società partecipata titolare di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo;
- la Società della Salute della Valdinievole presenta i seguenti dati contabili come evidenziato nella tabella sotto riportata:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE LOCALE	TIPOLOGIA SOCIETA'	CAPITALE SOCIALE	% CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO DAL COMUNE	TOTALE ATTIVO (rendiconto 2021)	PATRIMONIO NETTO (rendiconto 2021)	TOTALE RICAVI CARATTERISTICI (rendiconto 2021)	INCLUS A AREA CONSOLIDAMENTO	MOTIVO INCLUSIONE o ESCLUSIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO
SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE	Ente strumentale e partecipato	2.327.294,99	11,55%	16.275.568,95	2.583.382,49	21.472.327,35	Si	Consorzio di funzioni affidatario di un servizio diretto con superamento del 3% dei parametri
		Calcolo incidenza %		24,14%	4,59%	Oltre 100%		

PRECISATO che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al D.Lgs. 23.6.2011 n. 118, coordinato con il Decreto Legislativo 10.8.2014, n. 126 prevede che l'Amministrazione Pubblica capogruppo:

- a) comunichi alle società e agli enti interessati che saranno compresi nel bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmetta a ciascuno di questi l'elenco delle società e degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartisca le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

RILEVATO, pertanto, che deve essere comunicata alla Società Pistoiese di Edilizia Sociale s.c.r.l. e al Consorzio Società della Salute Pistoiese la conferma che sono comprese nel perimetro di consolidamento e quella delle direttive e degli adeguamenti necessari per acquisire le informazioni economico-patrimoniali e finanziarie per la redazione del bilancio consolidato, di cui all'Allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere favorevole formulato dal Dirigente reggente del Settore Back-Office / U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole, formulato dal Dirigente reggente del Settore Back-Office / U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità contabile della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 .8.2000, n. 267: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

AD UNANIMITÀ dei voti espressi in forma palese;

Presenti: 4 - Votanti: 4

DELIBERA

1) **DI APPROVARE**, in base alla ricognizione illustrata in premessa ed effettuata applicando i criteri di cui agli art. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies e all’allegato n. 4/4 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118, così come modificato dal DM 29/8/2018, i seguenti elenchi:

Elenco degli enti e degli organismi strumentali e delle società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Monsummano Terme:

SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	TIPOLOGIA SOCIETA'
Società Pistoiese di Edilizia Sociale S.c.r.l.	6,41%	Società a totale partecipazione pubblica
Società della Salute	11,55%	Ente strumentale partecipato

Elenco degli enti e degli organismi strumentali e delle società componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Monsummano Terme da comprendere nel bilancio consolidato:

SOCIETA' PARTECIPATA	ATTIVITA'	METODO DI CONSOLIDAMENTO
Società Pistoiese di Edilizia Sociale S.c.r.l.	Recupero, manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio dei comuni destinato all'edilizia residenziale pubblica e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3 primo comma della L.R. 3.11.1998 n. 77.	Proporzionale
Società della Salute	Integrazione dei servizi e delle attività di Comuni e Aziende sanitarie; offerta ai cittadini di risposte unitarie ai bisogni sociosanitari e sociali e unico interlocutore e porta di accesso a servizi territoriali.	Proporzionale

2) **DI PRECISARE** che devono essere incluse nel bilancio consolidato le suddette società, in quanto hanno le caratteristiche indicate nell’art. 11-quinquies del D.Lgs. 23.6.2011, n. 118;

3) **DI DARE ATTO** che la società SPES – Società Pistoiese di Edilizia Sociale s.c.r.l. è da includere nella tipologia “Assetto del territorio ed edilizia abitativa” e che il Consorzio Società della Salute Pistoiese è da includere nella tipologia “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, definite in corrispondenza della missione del bilancio ai sensi dell’art. 11-ter, comma 3, del D.Lgs. 23.6.2011, n. 118;

4) DI PRECISARE che i suddetti elenchi saranno inseriti nella nota integrativa del bilancio consolidato e trasmessa, da parte del servizio competente, agli enti e alle società da comprendere nel bilancio consolidato;

5) DI CONFERMARE le direttive, come da allegato "A", facente parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardanti le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie che i soggetti da comprendere nel bilancio consolidato devono trasmettere all'Ente;

6) DI PRECISARE che saranno apportate modifiche ai tempi ed ai modi di predisposizione del bilancio consolidato in relazione ad eventuali proroghe di legge successivamente intervenute;

7) DI TRASMETTERE, da parte del servizio competente, il presente provvedimento alla società SPES – Società Pistoiese di Edilizia Sociale S.c.r.l., al Consorzio Società della Salute Pistoiese ed al collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

8) DI DARE ATTO che Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241 è la Dott.ssa Michela Torre

LA GIUNTA COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

Presenti: 4 - Votanti: 4

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Vice Sindaco
Elena Sinimberghi

Il Segretario Generale
Marco Fattorini